Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 262
a iniziativa dei Consiglieri Latini, Mangialardi

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2017, n. 12 (Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge apporta alcune significative modifiche alla legge regionale 30 marzo 2017, n. 12, recante la “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”.

Come è noto, la tematica relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di radiocomunicazione rientra sia nella tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale, sia in ambiti di intervento spettanti alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni quali il governo del territorio, la tutela della salute e l’ordinamento della comunicazione. Tuttavia, nel pieno rispetto del suddetto riparto di competenze, l’intervento normativo in esame, pur mantenendo i meccanismi di semplificazione previsti dalla normativa statale, intende comunque garantire una tutela effettiva e rigorosa dei cittadini marchigiani dal c.d. inquinamento elettromagnetico.

In particolare, con l’articolo 1 viene precisato che il titolo abilitativo, necessario per l’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, si forma nell’ambito di un procedimento in cui è valutata la compatibilità urbanistica ed edilizia. Inoltre, le valutazioni effettuate in sede di definizione delle procedure abilitative di cui al comma 1 ricomprendono anche le valutazioni sui possibili impatti relativi al paesaggio ed al patrimonio storico, culturale ed ambientale.

Con l’articolo 2 della proposta viene abrogato il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 12/2017, che prevede che la verifica dei livelli di esposizione da parte dell’ARPAM non è necessaria qualora, entro 600 metri in pianta dal luogo di installazione, per gli impianti di emittenza radiofonica e televisiva, e 300 metri in pianta, per tutti gli altri impianti radioelettrici, non siano presenti luoghi ove si applica il valore di attenzione o l'obiettivo di qualità.

Con l’articolo 3 viene inserita la lettera d bis) al comma 1 dell’articolo 10 , prevedendo che l’installazione di impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è consentita qualora si dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio.

L’articolo 4, con il quale viene inserito il comma 3 bis all’articolo 11 della vigente legge regionale,

è finalizzato a dare massima trasparenza, informazione e partecipazione alla popolazione residente e ad altri soggetti pubblici e privati interessati. In particolare, Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento, e comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del piano di rete e del programma di sviluppo di cui al comma 1, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.

L'articolo 5 stabilisce che il Comune assicura, anche mediante poteri d'urgenza per la tutela della salute, e nel caso di superamento dei limiti di legge, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori ed obiettivi di qualità.

Con l'articolo 6 vengono meglio esplicitate le attività soggette a controllo da parte dei Comuni e dell'ARPAM.

L'articolo 7 è finalizzato ad inasprire il sistema sanzionatorio.

Infine, l'articolo 8 reca la disposizione di invarianza finanziaria.